

**GRENKE LOCAZIONE S.R.L.**

Via Montefeltro 4 • 20156 Milano  
 Telefono: +39 02 30082 1 • Fax: +39 02 30082 400  
 CCIAA: MI 1623365 • Partita IVA: 13187000156  
 Capitale sociale EUR 250.000,00 i.v.  
 Presidente del Consiglio di Amministrazione: Michael Köhler  
 Amministratori: Aurelio Agnusdei, Francesco Vittadini  
 info@grenke.it • www.grenke.it  
 DIN EN ISO 9001:2008

**Proposta di Contratto di Locazione di beni mobili**

N° \_\_\_\_\_ 15IT1

© GRENKELEASING AG

**Locazione operativa**

<b>Conduttore</b> Ragione sociale completa	
Cod. Fisc./P.IVA:	
N° iscrizione C.C.I.A.A.:	di:
Telefono:	Fax
	Email:
Area di attività:	Data di costituzione:
Sede legale indirizzo:	
Sede operativa indirizzo:	
Luogo di installazione del materiale:	

<b>Fornitore</b> Ragione sociale completa ed indirizzo	
Cod. Fisc./P.IVA:	
Cognome, Nome Firmatario:	
Data di nascita:	Nazionalità:
Qualifica societaria:	
Codice Fiscale:	

Materiale	Produttore	Quantità	Numero di serie	Prodotti d'occasione: Anno di fabbricazione

<b>Durata della locazione:</b> Numero mesi	Canone mensile _____	<b>EURO</b>
	+ IVA _____	<b>EURO</b>
	Canone mensile con IVA _____	<b>EURO</b>

**DURATA:** La durata della locazione è pari al numero di mesi indicati a fianco decorrenti dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale ai sensi di quanto previsto nell'Art.3 delle Condizioni Generali.

**CORRISPETTIVO:** Il corrispettivo della locazione è pari al canone mensile comprensivo di IVA da corrispondere trimestralmente ed in via anticipata a partire dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale. Per trimestre solare si intendono i trimestri: Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; Ottobre-Dicembre.

**ONERI DI PRELOCAZIONE:** Sono previsti oneri di prelocazione secondo quanto indicato al punto D) delle condizioni particolari di contratto

Con la presente Proposta, da intendersi irrevocabile ai sensi dell'art.1329 c.c. per 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere in locazione da Grenke Locazione S.r.l. (di seguito anche Locatore), alle Condizioni Generali e Particolari predisposte e convenute, il Materiale indicato.

Il Conduttore dichiara di essere consapevole ed accettare fin da ora, in ossequio anche a quanto disposto dagli Articoli 2 e 3 delle Condizioni Generali di Contratto, che l'intervenuta consegna del Materiale richiesto in locazione costituisce, ai sensi dell'Art. 1327 Cod. Civ., accettazione da parte del Locatore nonché prova della conclusione del contratto ai sensi dell'Art. 1326 Cod. Civ.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**A) Oggetto del contratto:** Oggetto del contratto è il Materiale indicato nell'apposito spazio sopra riportato, nell'eventuale allegato di dettaglio e nella documentazione accompagnatoria delle operazioni di consegna (verbale di consegna, installazione e collaudo; documento di trasporto).

**B) Durata e decorrenza:** La durata della locazione è pari al numero di mesi sopra indicati decorrenti dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale ai sensi di quanto previsto nell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

**C) Corrispettivo:** Il corrispettivo della locazione - pari al canone mensile moltiplicato per il numero dei mesi - è suddiviso in canoni mensili da corrispondere trimestralmente ed in via anticipata a partire dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla consegna del Materiale. Per trimestre solare si intendono i trimestri: Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; Ottobre-Dicembre.

**D) Oneri di prelocazione:** Dal giorno della consegna del Materiale fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo trimestre solare successivo alla consegna, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Locatore un'indennità giornaliera di prelocazione determinata sulla base di 1/30 del canone mensile di locazione al giorno.

**E) Interessi di mora:** L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

**F) Spese e commissioni:** Le spese di istruttoria una tantum sono € 75,00 + IVA. Sono inoltre previste le seguenti commissioni:  
 € 10,00 + IVA per ogni incasso tramite bonifico bancario;  
 da € 10,00 a € 40,00 + IVA per spese di insoluto;  
 € 120,00 + IVA per cessione/subentro contratto;  
 € 15,00 + IVA per invio copia conforme fattura;  
 € 15,00 + IVA per invio copia contratto;  
 € 25,00 + IVA per variazione coordinate bancarie.

**G) Modalità di pagamento:** Le modalità di pagamento sono tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente o tramite bonifico bancario.

**H) Protezione Dati:** Il Responsabile per la protezione dei dati è: Grenke Locazione S.r.l. – Via Montefeltro 4, Milano. Per ogni approfondimento, si rimanda all'Informativa allegata.

**I) In deroga a quanto stabilito dalle precedenti condizioni particolari di contratto si richiede quanto segue:**

Le CONDIZIONI GENERALI della locazione operativa, che costituiscono parte integrante del Contratto, sono pubblicate in lingua italiana sul sito istituzionale [www.grenke.it](http://www.grenke.it), ed ivi accessibili, consultabili e scaricabili.

Ove il Conduttore si avvalga della possibilità di sottoscrivere la presente Proposta irrevocabile mediante apposizione di firma elettronica, secondo la procedura di firma e legalizzazione DocuSign, egli dichiara di essere consapevole ed accettare che l'apposizione della propria sottoscrizione mediante le predette modalità sigla e conferma la piena ed incondizionata accettazione del contenuto della Proposta irrevocabile, delle Condizioni Particolari e della Condizioni Generali che disciplineranno il Contratto stesso.

Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di **approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizionali e miglionie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale).**

**Luogo e data**

Per accettazione della proposta di locazione operativa  
**GRENKE LOCAZIONE S.R.L.**

Conduttore - timbro e firma per esteso

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI**

**GRENKE LOCAZIONE S.R.L.**

Via Montefeltro 4 • 20156 Milano

Telefono: +39 02 30082 1 • Fax: +39 02 30082 400

CCIAA: MI 1623365 • Partita IVA: 13187000156

Capitale sociale EUR 250.000,00 i.v.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Michael Köhler

Amministratori: Aurelio Agnusdei, Francesco Vittadini

info@grenke.it • www.grenke.it

DIN EN ISO 9001:2008



Locazione operativa

15IT1

© GRENKELEASING AG

**Codice identificativo del creditore** IT58ZZZ0000013187000156**Riferimento del mandato**

(da indicare a cura del creditore)

**Mandato per addebito diretto SEPA**

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a GRENKELOCAZIONE S.R.L. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da GRENKELOCAZIONE S.R.L.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

I campi contrassegnati con asterisco \* sono obbligatori

Nome del/i debitore/i \*

Via e numero civico\*

Codice postale, Località\*

Conto di addebito Numero del conto (IBAN)\*

Luogo e data di sottoscrizione, Firma/e

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

## PREMESSE

I. Il Conduttore conferma e dichiara:

- di aver individuato e scelto sotto la propria esclusiva responsabilità il Materiale in relazione alla marca, al modello, al tipo, alle caratteristiche tecniche, nonché in funzione del rendimento auspicato e delle proprie necessità, e di averlo richiesto in locazione operativa a Grenke Locazione;
- di avere convenuto con il Fornitore, in piena autonomia e senza alcun intervento di Grenke Locazione, i termini, le modalità e le condizioni specifiche della fornitura, ivi incluso il luogo di consegna;
- di aver comunicato al Fornitore, all'esito delle trattative con quest'ultimo intercorse, le generalità ed i dati necessari alla propria identificazione e anche alle verifiche funzionali, eventualmente, alla successiva attribuzione dei codici personali di firma elettronica, con particolare riferimento ai dati anagrafici e societari, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria in uso e al recapito di telefonia mobile attivo;
- di essere stato informato e reso consapevole della possibilità di sottoscrivere i documenti contrattuali anche tramite apposizione di firma elettronica qualificata, mediante le credenziali assegnate dal provider, previa identificazione in modo univoco del titolare a norma di legge (D. Lgs. n. 82/2005).

II. Il Conduttore riconosce che Grenke Locazione non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti esclusivamente imputabili al Conduttore stesso e/o al Fornitore, e la esonera sin d'ora da responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore, per l'omessa o la ritardata consegna, per vizi e/o difetti del Materiale oggetto del presente contratto o per mancanza nello stesso delle qualità promesse.

III. Grenke Locazione, sulla base della Proposta irrevocabile ricevuta e delle dichiarazioni, anche documentali, rilasciate dal Conduttore per attestare la propria situazione giuridica e la solidità della situazione economico-patrimoniale, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dal Fornitore il Materiale oggetto della richiesta medesima e a concederlo in locazione operativa al soggetto richiedente.

IV. Il Conduttore prende atto che la compravendita del Materiale è espressamente regolata dalle condizioni generali di acquisto di Grenke Locazione e gli è fatto divieto concordare con il Fornitore diverse condizioni di vendita che costituiscano implicitamente o esplicitamente deroga alle condizioni stesse.

V. Il Conduttore si dichiara consapevole che la locazione operativa non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà del Materiale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### 1. Premesse.

Le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente Contratto. Per patto espresso le Condizioni Generali che seguono si applicano anche durante la fase di prelocazione del Materiale.

### 2. Oggetto del Contratto e perfezionamento.

Oggetto del contratto è la locazione operativa dei beni mobili strumentali scelti dal Conduttore a seguito delle trattative intervenute direttamente con il Fornitore ed indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto (eventualmente integrate dagli elenchi di dettaglio allegati) dietro pagamento del corrispettivo come meglio dettagliato al successivo Art. 4 (Art. 4. Corrispettivo della locazione operativa).

Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il Contratto di locazione si perfeziona, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1326 e 1327 Cod. Civ. e secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3, con la consegna del Materiale oggetto della Proposta irrevocabile indirizzata a Grenke Locazione.

### 3. Consegna del Materiale.

La consegna del Materiale, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'approvazione della pratica da parte di Grenke Locazione, avviene a cura del Fornitore e direttamente al Conduttore, senza alcun intervento del Locatore.

Il Locatore assume l'obbligo di fare consegnare dal Fornitore il Materiale solo se conforme alla normativa antinfortunistica vigente e provvisto della marcatura CE.

Il Conduttore da parte sua dichiara di essere un datore di lavoro ed in ogni caso di agire nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e successive modifiche ed integrazioni: il Conduttore dovrà pertanto rifiutare la consegna del Materiale privo dell'eventuale certificazione od omologazione obbligatoria di accompagnamento ovvero della marcatura CE.

Prendendo atto e dichiarandosi consapevole che Grenke Locazione non ha mai acquisito la disponibilità diretta del Materiale richiestole in locazione operativa, il Conduttore espressamente esonera il Locatore da ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita, per vizi e/o difetti del Materiale, per mancanza nello stesso delle qualità attese.

È fatto espressamente obbligo al Conduttore procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna del Materiale ed in contraddittorio con il Fornitore, o sui preposti o incaricati, alla verifica ed al collaudo del Materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l'inesistenza di ogni vizio o difetto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.

La consegna del Materiale si intende avvenuta nel momento in cui il Fornitore mette i beni a disposizione del Conduttore, il quale, condotta ed ultimata la verifica di cui al paragrafo che precede, si obbliga a sottoscrivere, quale parte integrante della documentazione contrattuale, il Documento di trasporto (o documento equivalente) del Fornitore o di suoi ausiliari e/o il Verbale di consegna di Grenke Locazione.

Resta espressamente inteso e convenuto, senza alcuna eccezione, che con l'apposizione della predetta firma, il Conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato il Materiale indicato nella modulistica contrattuale (Proposta irrevocabile, Verbale di consegna, Documento di trasporto) e attesta specificamente:

- di averlo trovato conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto in locazione a Grenke Locazione;
- di aver collaudato il Materiale con il Fornitore, di non aver riscontrato alcun vizio, mancanza, difetto, anche rispetto a quanto richiesto, e di averne constatato il perfetto funzionamento;
- di aver verificato l'apposizione di marcature CE nonché l'avvenuto collaudo ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- di aver ricevuto le dichiarazioni di conformità, i certificati di omologazione, i manuali e la documentazione d'uso, redatti in lingua italiana, ed una copia della certificazione antinfortunistica.

Eventuali difformità del Materiale rispetto alla normativa antinfortunistica di riferimento vigente comporteranno la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell'art. 1418, comma II, Cod. Civ.

Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole, rinunciando pertanto ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto del Materiale viene eseguito da Grenke Locazione solo dopo aver ricevuto, in originale o copia da ritenersi conforme, la documentazione di avvenuta consegna sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti.

### 4. Corrispettivo della locazione operativa.

Il Conduttore ha l'obbligo di versare trimestralmente ed in via anticipata al Locatore il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel punto C) delle Condizioni Particolari.

Il Conduttore prende atto che il corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari è stato determinato essenzialmente sulla base del prezzo di acquisto del Materiale dal Fornitore; pertanto, ogni eventuale variazione di tale prezzo, anche in relazione alle spese e costi effettivamente sostenuti ovvero dovuti ad oscillazioni di cambio, tasse, diritti doganali, oneri fiscali in genere, autorizza Grenke Locazione a chiedere ed ottenere il suo adeguamento proporzionale.

Parimenti Grenke Locazione potrà chiedere l'adeguamento del corrispettivo qualora la consegna del Materiale non avvenga entro 45 giorni dall'approvazione della pratica ed in tale periodo di tempo si sia verificata una variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea in misura superiore all'1% (uno per cento).

In questi casi se la variazione del prezzo di acquisto del Materiale e, quindi, del corrispettivo della locazione dovesse superare del 20% quanto inizialmente previsto, rispettivamente, a carico di Grenke Locazione o del Conduttore, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere senza penalità dal Contratto di locazione mediante invio di una comunicazione scritta all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

In quest'ultimo caso Grenke Locazione avrà diritto di incamerare o di pretendere le sole spese di istruttoria indicate nel punto F) delle Condizioni Particolari.

Il corrispettivo sarà addebitato automaticamente secondo la modalità prescelta indicata nel punto G) delle Condizioni Particolari.

Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra Grenke Locazione e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

### 5. Oneri di prelocazione.

Dal giorno della consegna del Materiale, come risultante dalla documentazione attestante l'avvenuto trasporto a cura del Fornitore ed il ricevimento da parte del Conduttore, fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo trimestre solare successivo, il Conduttore è tenuto a corrispondere al Locatore un'indennità giornaliera c.d. di prelocazione nella misura indicata nel punto D) delle Condizioni Particolari, determinata sulla base di 1/30 del canone mensile di locazione.

Gli oneri di prelocazione saranno pagati in via anticipata all'atto di perfezionamento del contratto sia mediante rimessa diretta dietro presentazione di idonea fattura da parte del Locatore, sia mediante addebito automatico secondo la modalità prescelta indicata nel punto G) delle Condizioni Particolari.

### 6. Interessi di mora, imposte e tasse.

In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal Conduttore in forza del presente Contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti a Grenke Locazione dal giorno di scadenza fino a quello dell'effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nel punto E) delle Condizioni Particolari.

L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n.231.

Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall'utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conduttore.

### 7. Vizi del Materiale.

Grenke Locazione, provvedendo all'acquisto del Materiale dal Fornitore solo a seguito della espressa richiesta del Conduttore di ricevere in locazione specificamente il Materiale da questi indicato, non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti, difformità e/o la mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del Materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.

Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del Materiale.

Se al momento della consegna il Materiale è affetto da vizi che ne impediscono il godimento o ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattative con il Fornitore non fossero già conosciuti dal Conduttore ovvero fossero da questi facilmente conoscibili e siano stati in ogni caso ignorati e taciuti al Locatore, il Conduttore deve rifiutare la consegna e deve darne notizia al Fornitore ed al Locatore entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati.

Il Conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il Materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del Materiale stesso.

Resta inteso che il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente il Locatore di ogni azione o eccezione che a qualsiasi titolo intende intraprendere contro il Fornitore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse o potesse derivargli.

Per nessuna ragione il Conduttore dovrà restituire il Materiale al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di Grenke Locazione.

### 8. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie.

Il Conduttore si obbliga a custodire ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente, prima fra tutte la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che in ogni caso dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosi per l'uso che gli è proprio; a non apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.

Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Conduttore.

In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di Grenke Locazione, al Conduttore è fatto divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale, così come di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale stesso: eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà di Grenke Locazione senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.

Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricati, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà di Grenke Locazione.

Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all'utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, alla detenzione, manutenzione, conservazione, trasporto, installazione e utilizzo del Materiale.

**9. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà.**

Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a Grenke Locazione, a mezzo di raccomandata a. r., anticipata via telefax, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale.

In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull'immobile in cui il Materiale è collocato, inviando a Grenke Locazione il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore precedente.

Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

**10. Responsabilità del Conduttore.**

Il Conduttore garantisce che il Materiale e l'utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell'ingegno (brevetti, licenze, ecc.), ed esonera il Locatore da ogni responsabilità manlevandolo da ogni richiesta di terzi.

Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza.

In ogni caso il Conduttore esonererà il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

**11. Assicurazione del Materiale.**

11.1 Il Conduttore ha l'obbligo di assicurare, presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza "All Risks" il Materiale che ne forma oggetto (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l'elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro.

11.2 Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di Grenke, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggianti.

Resta inteso che in caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione del Materiale danneggiato.

11.3 In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo.

In tale ipotesi, Grenke trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi.

11.4 Fino a che il Conduttore non abbia ottemperato all'obbligo assicurativo di cui al comma 1 e, in ogni caso, decorsi 30 giorni dall'avenuta consegna del Materiale senza che sia pervenuta a Grenke Locazione la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, il Locatore provvederà ad assicurare il Materiale con una propria polizza assicurativa ed il Conduttore sarà tenuto a corrispondere gli oneri.

In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali del Gruppo Grenke®, che il Conduttore, non avendo provveduto a norma del comma 1, dichiara di accettare senza opporre eccezioni.

**12. Clausola risolutiva espressa.**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Grenke Locazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il Conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economiche patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di Grenke Locazione derivanti dal Contratto; - qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Grenke Locazione anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto; - qualora il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli articoli: 3 (ricezione del Materiale), 8 (Uso del Materiale), 9 (Tutela della proprietà), 11 (Assicurazione del Materiale), 15 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto), 17 (Obblighi di comunicazione).

Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora, per causa non imputabile al Locatore, il Fornitore non consegna il Materiale nei termini pattuiti, indicati nel precedente Art. 3, oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente alle obbligazioni contenute nelle condizioni generali di vendita, sicché il Locatore - anche su invito del Conduttore - abbia risolto o sia receduto dall'acquisto. In questo caso, la risoluzione del presente contratto sarà senza pregiudizio alcuno tra le parti, fatto salvo l'obbligo del Conduttore di risarcire al Locatore, entro 20 giorni dalla data di risoluzione, ogni danno diretto o indiretto che questi abbia patito in conseguenza del recesso o della risoluzione della compravendita, oltre che, naturalmente, di versare al Locatore stesso tutte le somme da questi eventualmente già pagate al Fornitore e tutte le spese sostenute dal Locatore per la stipula e la risoluzione del presente contratto.

È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e/o i terzi ed a tal fine il Locatore si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.

Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte del Locatore e non gli impediranno di avvalersi della presente clausola.

**13. Effetti della risoluzione del Contratto.**

A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Grenke Locazione abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.

Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l'eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l'eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici.

**14. Restituzione del Materiale e proroga del Contratto.**

Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Fornitore e/o riportati nel documento di trasporto.

Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento.

Il Conduttore si obbliga a non pretendere dal Locatore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno.

In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a Grenke Locazione, a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito.

Qualora, invece, il Conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti.

**15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto.**

Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.

Il Materiale non potrà formare oggetto di pegno, oneri, privilegi, diritti di ritenzione o vincoli di sorta da parte del Conduttore.

Il Conduttore non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore, nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell'azienda.

Il Locatore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo e dalla proprietà del materiale: egli provvederà a notificare a mezzo raccomandata a.r. la cessione al Conduttore, il quale fin d'ora dichiara di accettarla, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito.

L'avenuta cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.

**16. Adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.**

Con riferimento a quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche o integrazioni, Grenke Locazione dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge in oggetto e di garantire l'integrale applicazione delle disposizioni normative.

**17. Elezione di domicilio – Obblighi di comunicazione.**

Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a Grenke Locazione ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa.

L'obbligo di comunicazione riguarda anche il caso di variazioni concernenti i soci con responsabilità personale.

Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni che il Locatore inoltrerà al Conduttore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.

**18. Clausola di mediazione**

Qualora le Parti intendessero promuovere il tentativo di conciliazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii., la sede della mediazione è sin d'ora convenzionalmente ed inderogabilmente individuata in Milano.

**19. Foro convenzionale.**

Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.

**X****Conduttore - timbro e firma per esteso**

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stata oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa.

Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di **approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizioni e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale).**

**X****Conduttore - timbro e firma per esteso**

# Condizioni generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali della società Grenke

## A. Sezione generale

1. Le seguenti condizioni si intendono concordate ed accettate nel momento in cui il bene, che viene concesso in locazione al cliente, è incluso nella polizza multirischi dei beni patrimoniali offerta dalla GRENKE.

2. Le prestazioni assicurative, in generale, coprono i costi di ripristino del bene in caso di danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose date in locazione ai conduttori, fornendo, in particolare, un sostituto equivalente allo stesso in base al valore commerciale del bene nel momento in cui si è verificato il danno.

La copertura pertanto non è fornita in modalità "nuovo per vecchio".

3. La polizza offre, di massima, una protezione assicurativa secondaria, ovvero valida solo nel caso in cui la copertura assicurativa non sia fornita da altre fonti.

4. Per ogni sinistro verificatosi è previsto il pagamento delle seguenti franchigie:

- Relativamente ai danni causati da furto, rapina, caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 15% dell'indennizzo stesso, con un minimo di € 150,00 + IVA;

- Relativamente ai danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di € 150,00 + IVA;

- Relativamente agli impianti di videosorveglianza e di allarme posti all'esterno, per i danni causati da atti vandalici o dolosi e da qualsiasi evento atmosferico l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di € 150,00 + IVA.

- Relativamente ad ogni altra causa è prevista una franchigia minima di € 150,00 + IVA per ogni sinistro verificatosi

## B. Rischi assicurati / Esclusioni

1. La copertura assicurativa copre i rischi di danneggiamento o distruzione del materiale dovuti a eventi non prevedibili nel tempo da parte del cliente, nonché in caso di perdita del bene assicurato a causa di furto, furto con scasso o saccheggio. Gli eventi sono considerati imprevedibili se né l'utilizzatore finale, né i suoi rappresentanti, li hanno previsti per tempo, o avrebbero potuto prevederli con la conoscenza tecnica necessaria per l'attività svolta in ambito professionale. In tal senso solo gravi negligenze saranno considerate pregiudizievoli e ciò comporterà la decurtazione dell'indennizzo in proporzione alla gravità del danno causato dall'utilizzatore finale.

L'indennizzo viene corrisposto in caso di danneggiamento o distruzione del bene (danni materiali) derivanti da cause quali:

- danni accidentali derivanti dalla manipolazione dei beni;
- tensione eccessiva, induzione elettromagnetica, cortocircuiti;
- incendio, fulmine, esplosione o scoppio (ivi inclusi i danni causati dall'acqua in caso di spegnimento di incendi, demolizione, lavori di disinquinamento o perdita del bene nel corso di tali eventi);
- acqua, umidità, inondazioni;
- atti dolosi di terzi, sabotaggio, vandalismo.

2. Fenomeni elettrici di origine esterna:

I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che i macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione (trasformatori, stabilizzatori, sistemi di continuità) e l'impianto elettrico e di messa a terra sia a norma di legge.

3. Salvo diversamente concordato, verranno indennizzati i danni a tubi, (ad esempio cinescopi, tubi ad alta frequenza, tubi laser) e foto conduttori (cilindri di selenio) solo nel caso che il danno sia dovuto a una delle seguenti cause:

- incendio, fulmine, esplosione, sempreché tali rischi possano essere coperti dalla polizza contro gli incendi;
- furto con scasso, rapina, atti di vandalismo solo nella misura in cui sia prevista relativa copertura dalla polizza contro i furti con scasso e rapina;
- scoppio di tubazioni sempreché tale rischio di copertura sia previsto dalla polizza contro i danni domestici causati dall'acqua.

4. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da dolo o colpa grave del conduttore o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- causati da esplosioni e radiazioni nucleari;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- causati da deperimento, logoramento, corrosione o ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
- verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio;
- causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

## C. Beni assicurati / Beni non assicurati

1. La copertura assicurativa riguarda i seguenti beni oggetto del contratto di locazione:

- attrezzature e impianti di informatica, tecnologia delle comunicazioni, tecnologia medica;
- altre attrezzature o apparecchi elettronici ed elettrotecnici;
- macchinari industriali e altre attrezzature e apparecchi tecnici di ingegneria domestica, tecnologia di movimentazione di merci sfuse e tecnologia dei trasporti;

d) arredi e apparecchiature per l'ufficio.

2. Salvo altrimenti concordato, la copertura assicurativa include i dati (per la lettura ottica) solo se necessari per funzioni basilari del bene patrimoniale assicurato (dati di programmi di sistema provenienti da sistemi operativi o altri dati di pari livello).

3. Beni patrimoniali all'interno di autoveicoli

A causa dell'elevato rischio di furto, i beni mobili all'interno di autoveicoli sono assicurati solo se incorporati all'interno dell'abitacolo del veicolo oppure se collocati al chiuso nel vano portaoggetti oppure nel bagagliaio del veicolo in modo che non siano visibili, e solo qualora il veicolo sia stato adeguatamente chiuso a chiave.

4. La copertura assicurativa non copre i seguenti beni:

a) articoli ausiliari e da lavoro, articoli di consumo e attrezzi da lavoro, quali liquidi di sviluppo, reagenti, pigmenti organici, sostanze estinguenti e refrigeranti, nastri inchiostriatori, pellicole, portanti video e sonore, combinazioni di fogli di alluminio, carta preparata, supporti per caratteri, dischi con denti, pipette, vaschette sostituibili, tubi per reagenti.

b) strumenti di qualsiasi tipo, quali trapani, frese;

c) altri componenti che normalmente devono essere sostituiti nel corso del ciclo di vita dei beni assicurati, ad esempio fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri composti e cartucce.

d) Manutenzione:

Le spese per interventi di manutenzione ordinaria non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa. Nello specifico, tali spese si riferiscono alla sostituzione di elementi strutturali e insiemi di componenti, il cui danneggiamento non derivi in modo dimostrabile da un evento esterno coperto dall'assicurazione. Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi delle condizioni del presente contratto i seguenti servizi: -controlli di sicurezza; -manutenzione ordinaria preventiva; -rimozione di difetti dovuti a logoramento; -riparazione di danni risultanti dal normale funzionamento e non provocati da cause esterne.

## D. Sede della copertura assicurativa

Per i beni destinati ad installazione fissa, la sede della copertura assicurativa è quella indicata dal cliente nel contratto di locazione. Per i beni considerati mobili, la copertura assicurativa ha validità a livello mondiale.

## E. Sinistro: obblighi

1. Il conduttore deve dare avviso del sinistro alla società Grenke, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., utilizzando l'apposito modulo di sinistro messo a disposizione da Grenke e scaricabile dal portale clienti.

2. Il modulo di sinistro dovrà riportare le seguenti informazioni: - nome e indirizzo del cliente; - numero di polizza nel caso in cui esista un'altra copertura assicurativa; - luogo e ora dell'evento; - descrizione dettagliata dell'evento; - numero di beni danneggiati; - descrizione dettagliata di ogni bene danneggiato; - tipo di danno.

a) per danni riparabili: preventivo della riparazione del bene danneggiato; b) per danni non riparabili: l'indicazione di "danno totale"

c) per danni causati da atti dolosi di terzi (es. furto) e danni causati da incendi, il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia alla società GRENKE.

3. Custodia: Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un'eventuale ispezione. La scena dell'evento deve rimanere inalterata finché l'assicuratore o la società GRENKE non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno..

## F. Pagamento del premio assicurativo / risoluzione da parte della società / esonero da responsabilità

1. L'obbligo da parte del cliente di sostenere i costi della polizza e le modalità di pagamento della stessa sono stabiliti dalle clausole del contratto di locazione. In alternativa il cliente ha la facoltà di scegliere una copertura assicurativa a sua discrezione in conformità alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Se il pagamento del costo assicurativo non è stato effettuato al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il conduttore perde il diritto alle prestazioni assicurative.

3. Se il costo assicurativo non viene corrisposto puntualmente, la società GRENKE ha la facoltà di concedere una proroga di pagamento di 2 settimane, inviando al cliente una comunicazione di risoluzione contrattuale in caso di ulteriore inadempimento. Se un evento assicurato si verifica dopo la risoluzione del contratto di locazione, qualsiasi diritto alle prestazioni assicurative decadrà.

4. Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, la società GRENKE ha, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la conclusione della polizza personale del cliente conformemente a quanto previsto dal contratto di locazione.

## G. Disposizioni finali

1. In ottemperanza al contratto di locazione, il cliente che assicura i beni per conto proprio è obbligato a richiedere all'assicuratore un vincolo assicurativo a favore di GRENKE e a fornire copia della polizza e della dichiarazione di assicurazione in proprio. Fintanto che il cliente non avrà provveduto a tali adempimenti, la società GRENKE ha la facoltà, ma non l'obbligo, di includere il bene all'interno della polizza multirischi conformemente alle condizioni precedenti. 2. I beni inclusi nella polizza multirischi non danno diritto al rilascio di alcun certificato assicurativo ai singoli clienti.

3. Il verificarsi di un danno non esime il cliente dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

4. La regolazione di un sinistro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni definite nel contratto.

5. Non sono ritenuti validi accordi verbali aggiunti.

**GrenkeLocazione S.r.l.**  
**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003**  
**(Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice Privacy")**

© GRENKELEASING AG  
 Gentile Cliente,

i dati personali che La riguardano/che riguardano la Sua società (di seguito "Dati"), da Lei forniti in sede di compilazione della proposta di locazione o comunque raccolti da Grenke Locazione S.r.l. nell'ambito della sua ordinaria attività, possono essere oggetto, nel rispetto di quanto prevede il Codice Privacy, di Trattamento (termine con cui si indicano operazioni quali, ad esempio, raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione, raffronto, utilizzo di dati personali).

#### I. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei Dati

Il Trattamento dei Dati avverrà per le seguenti finalità:

- a) finalità connesse e strumentali allo svolgimento dell'istruttoria preliminare e (in caso di accoglimento della domanda di locazione) per la stipulazione, gestione ed esecuzione del relativo rapporto contrattuale (c.d. finalità "strumentali");
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, nonché derivanti da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa anticiclaggio), (c.d. finalità "obbligatorie").

Il Trattamento dei Dati per le suddette finalità strumentali ed obbligatorie non necessita del Suo consenso. Il conferimento è facoltativo, tuttavia il Suo eventuale rifiuto a fornire i Dati impedirà a Grenke Locazione S.r.l. di dare seguito alla Sua proposta di locazione e di concludere e dare esecuzione al contratto.

Inoltre, entro i limiti di legge, Grenke Locazione S.r.l. potrebbe trattare i Suoi Dati anche per l'invio di materiale informativo e promozionale circa beni e servizi di Grenke Locazione S.r.l., ovvero per proposte commerciali di Grenke Locazione S.r.l.

Il conferimento dei Dati da parte Sua per le suddette finalità commerciali è facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto a fornire i Dati per le suddette finalità non pregiudica in alcun modo la corretta esecuzione del contratto.

#### II. Ambito di comunicazione dei Dati e soggetti che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I Dati non saranno diffusi presso il pubblico.

I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità cd. strumentali ed obbligatorie precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico;
- soggetti pubblici gestori di centrali rischi di natura obbligatoria;
- soggetti gestori privati di informazioni creditizie;
- soggetti che svolgono servizi finanziari ed assicurativi;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione Dati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che svolgono il servizio di recupero credito;
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di revisione;
- soggetti che svolgono attività di assistenza e consulenza;
- società appartenenti al medesimo gruppo di Grenke Locazione S.r.l.;

Per le finalità obbligatorie e strumentali i Dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea.

I soggetti a cui vengono comunicati i Dati utilizzeranno i Dati stessi svolgendo la funzione di "responsabile" del trattamento, nominato dalla Grenke Locazione S.r.l., oppure operando in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Possono venire a conoscenza dei Dati in qualità di responsabili o incaricati, relativamente ai Dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori dipendenti di Grenke Locazione S.r.l. o presso di essa distaccati; b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali; c) promotori e "dealer" d) dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

#### III. Modalità del trattamento dei Dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

#### IV. Categorie di Dati trattati

I dati personali trattati dalla Grenke Locazione S.r.l sono dati identificativi (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale ecc.) e dati riguardanti la situazione economico-patrimoniale (reddito, proprietà, ecc.).

#### V. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che il Codice Privacy Le conferisce, in qualità di soggetto interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; d) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato, ai sensi dell'art. 7, ha diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### VI. Titolare e Responsabile

Il Titolare del trattamento dei Dati è Grenke Locazione S.r.l. con sede in Milano, via Montefeltro 4.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Grenke Locazione S.r.l su richiesta.

#### VII. Esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei diritti ci si potrà essere inviata richiesta scritta a Grenke Locazione S.r.l, via Montefeltro 4, 20156 Milano.

#### INTEGRAZIONE ALL'INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE A COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI NELL'AMBITO DEI CD. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (Art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

in aggiunta a quanto già comunicate in merito al trattamento dei Suoi Dati, precisiamo che, per accettare la Sua richiesta di locazione, utilizziamo alcuni Dati che La riguardano che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità e senza i quali potrebbe non esserLe concessa la locazione di beni mobili. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di locazione, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi Dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi Dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla ns. società:

• Grenke Locazione S.r.l, via Montefeltro 4, 20156 Milano.

ed alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi Dati:

• CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italia. Sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com);

Conserviamo i Suoi Dati presso la ns. società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento/locazione ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

I Dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I Dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi Dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte ed, in particolare, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italia. Sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com);

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si

ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i Dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.com](http://www.crif.com)).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (Grenke Locazione S.r.l., via Montefeltro 4, 20156 Milano), oppure al gestore dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei Dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice Privacy; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei Dati nei sistemi di informazioni creditizie:

- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

Spett.le Grenke Locazione S.r.l.  
Via Montefeltro, 4  
20156 - Milano

Cognome e Nome/Ragione sociale dell'interessato: \_\_\_\_\_

Indirizzo dell'interessato: \_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONE DI CONSENSO (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Avendo preso visione dell'informativa sulla privacy art. 13 D.Lgs. 196/2003 da voi fornitami/ci ed in relazione ai punti in essa contenuti, con particolare riguardo ai punti 1 e 4:

DO'/DIAMO IL CONSENSO   
(barrare la casella)

NEGO/NEGHIAMO IL CONSENSO   
(barrare la casella)

al trattamento dei miei/nostri dati personali.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma per esteso \_\_\_\_\_

**Dichiarazione di presenza e di identificazione del conduttore per l'utilizzo della firma elettronica**

Conduttore (persona fisica)

Nome e Cognome/Indirizzo

Fornitore

Nome e cognome/Ragione sociale completa

**Io sottoscritto dichiaro di avere accertato e verificato, in sua presenza, l'identità del conduttore.**

Luogo, data

---

Il fornitore (firma)

---